

STATUTO

F & R COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEPAGATTI PE VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI 18

Numero REA: PE - 405195

Codice fiscale: 02242050686

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO " A " AL N. 18999 DI RACCOLTA	
	TITOLO I	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità limita-	
	ta con la denominazione "F & R COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE".	
	Art. 2) (Sede)	
	La sede della società è in Cepagatti (PE).	
	Solo ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci	
	dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in via Duca	
	degli Abruzzi n. 18.	
	Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello	
	stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedì secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 3) (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti, con deliberazione dell'As-	
	semblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Art. 4) (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivi-	
	tà diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il prin-	
	cipio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma as-	
	sociata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori. Ai fini della mutualità prevalente si prevede:	
	a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5) (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

1. la fornitura di servizi di pulizia generale (non specializzata) di edifici e la manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, net-turbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

2. servizio di trasporto, anche con accompagnatori;	
3. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da comple-	
mento al facchinaggio stesso compreso: raccolta, legatura, pe-	
satura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa	
in consegna, recapito in loco, ecc.;	
4. gestione, manutenzione di impianti a destinazione collet-	
tiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sporti-	
vi, palestre, impianti sciistici, cimiteri, parchi, giardini,	
spiagge;	
5. servizi di portierato, ecc.;	
6. trasporto merci per proprio e conto terzi;	
7. attività di varia qualifica professionale a tempo determi-	
nato;	
8. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di va-	
rio genere;	
9. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del	
personale, organizzazione aziendale per conto terzi e tratta-	
tive di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazio-	
ne di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione	
ed il controllo dei processi aziendali;	
10. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza	
per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
11. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
12. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche,	
imprese private, pubblici esercizi e comunità;	

	13. previo adeguamento della propria posizione contributiva	
	potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti	
	l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle	
	strutture turistiche e ricettive di ogni genere;	
	14. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture	
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	15. fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber-	
	ghiere e turistiche;	
	16. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire	
	mense e self-service all'interno di strutture ricettive, a-	
	ziendali e pubbliche;	
	17. gestire in maniera diretta strutture ricettive, di risto-	
	razione e turistiche;	
	18. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti	
	sportivi;	
	19. provvedere alla commercializzazione di attrezzature e ma-	
	teriale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;	
	20. gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione	
	di convegni, congressi, seminari e simili;	
	21. promuovere l'addestramento e la specializzazione della ma-	
	nodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
	corsi di formazione professionale;	
	22. la gestione di attività di sensibilizzazione e di anima-	
	zione della comunità locale entro cui la società opera al fi-	

	ne di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in rela-
	zione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o tempora-
	neamente, in proprio o per conto terzi: aziende agricole in
	proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasforma-
	zione di prodotti agricoli in proprio o acquistati, lavorazio-
	ni agricole in favore di terzi con i propri mezzi; attività di
	manutenzione di verde pubblico o privato; attività finalizzate
	alla commercializzazione dei propri prodotti; organizzazione,
	gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali,
	florovivaistiche; produzione e commercializzazione di prodotti
	alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e canceller-
	ia, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria,
	gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia
	provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e
	solidale;
	23. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e docu-
	menti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa ali-
	mentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
	24. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili,
	mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e pri-
	vati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di
	strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.), tutti gli im-
	pianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
	25. attività di trasloco pubblico e privato;

8 di 41

32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione;	
33. produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in genere;	
34. attività di sartoria in genere;	
35.legatoria,allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
36. progettazione e installazione impianti elettrici;	
37. pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;	
38. produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;	
39. commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;	
40. Attività di rappresentanza conto terzi;	
41. gestione mailing;	
42. gestione banche dati;	
43. pubblicazione riviste, libri e periodici;	
44. archiviazione dati e videoscrittura;	
45. trascrizioni in braille;	

	46. trascrizione di audio nastri o bobine magnetiche;	
	47.registrazione e organizzazione convegni, consigli, semina-	
	ri e manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed	
	internazionali;	
	48. conduzione di agenzie pubblicitarie, agenzie viaggi, agen-	
	zie immobiliari;	
	49. impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse,	
	grafica web e servizi internet;	
	50. servizi informatici;	
	51. servizi contabili;	
	52. agenzie viaggi e turismo sociale;	
	53. distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affis-	
	sioni;	
	54. consegne e ritiri a domicilio;	
	55.servizi di telemarketing ed indagine di mercato;	
	56. gestione circoli sociali e ricreativi;	
	57. gestione centri ambiente;	
	58.gestione arenili;	
	59. commercio di prodotti alimentari;	
	60. gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimes-	
	se;	
	61. verifiche titoli di viaggio;	
	62. call center;	
	63. gestione centri ambiente;	
	64. gestione magazzini;	

	65.gestione eventi musicali;	
	66.Progettazione sociale;	
	67.produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi;	
	68. svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole	
	o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovi-	
	vaistiche comprese le attività di trasformazione e commercia-	
	lizzazione connesse;	
	69. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	70. gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze	
	sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emargina-	
	zione;	
	71. organizzazione e gestione di servizi di informazione e	
	promozione culturale;	
	72. Servizio e gestione badanti;	
	73. Servizio baby sitter;	
	74. Gestione case di riposo;	
	75. Manutenzione e gestione boschi e sentieri;	
	76. Servizio e gestione scuolabus, anche con accompagnatori;	
	77. Gestione uffici di informazione turistica;	
	78. Gestione corsi di recupero per la scuola;	
	79. Progetti a scuola;	

	80. Progetti per l'integrazione scolastica a studenti diversamente abili;	
	81. Gestione squadra antincendio;	
	82. Allevamento di animali;	
	83. Allevamento lumache (eliciooltura), piscicoltura;	
	84. Gestione centrale termoelettrica;	
	85. Gestione discariche;	
	86. Gestione autonoleggio con o senza autista;	
	87. Gestione zone naturali per attività di caccia e pesca; 88. Gestione di parchi naturali, zone montane per progetti e attività sociali;	
	89. Gestione centrali termiche;	
	90. Gestione centrali idroelettrica;	
	91. Gestione centrali geotermiche;	
	92. Gestione centrali solari (solare termico o solare fotovoltaico);	
	93. Gestione centrali eoliche;	
	94. Effettuare servizi per conto di enti pubblici e privati;	
	95. Gestione toponomastica.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento del-	

	lo scopo sociale;	
	- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con fi-	
	nalità sociale (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.)	
	allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e	
	materiali di vita dei soci.	
	- Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in	
	grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto socia-	
	le, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in mate-	
	ria di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio	
	è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;	
	- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione;	
	- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assu-	

14 di 41

Art. 6 (Soci ordinati)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività a favore del movimento cooperativo.

Possono infine essere soci Associazioni o Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con

la Cooperativa.	
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
zionamento della società.	
Art. 7 (soci speciali)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
soci cooperatori:	
- Per i soci interessati alla formazione. In tale categoria	
speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o	
al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
- Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa. In tale	
categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La	
durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale,	
nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo	
al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla catego-	
ria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni rela-	
tive all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al-	
tri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	

	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperati-	
	va e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3,	
	del codice civile. Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'art. 12 del presente statuto:	
	Per i soci interessati alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	

soci cooperatori.	
Art. 8 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

lo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-

ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i

rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-

sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio

ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-

fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-

dazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. La	
	domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al-	
	la Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante nel momento di ricezione da parte del socio della raccomandata con cui viene co-	

	municata l'esclusione a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquida-	
	zione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamen-	
	to è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	

	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libe-	
	rate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.	
	14. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettan-	
	za, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto. Gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipa-	
	zione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo am-	
	ministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	14. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-	
	sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-	
	sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazio-	
	ne ai sensi dell'art. 14. In difetto di designazione del rap-	
	presentante comune si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del co-	
	dice civile.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi
	per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e),
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice
	civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-

	li verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	

	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore di Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di-	
	cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per di-	
	sposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né du-	
	rante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	

	Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-	
	ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E RIUNIONI DEI SOCI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 23 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o con altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione, inviata 10

(dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza as-	
	soluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	

	giorno.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 (tre) voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentan-	
	te in bianco.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o più membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 30 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-

	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	re ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti	

costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie

	di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'os-	
	servanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 35 (Collegio sindacale)	
	L'organo di controllo si compone di un numero di membri previ-	
	sti dalla legge e vengono nominati dall'assemblea. Il Presiden-	
	te del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio. Esercita anche il controllo contabile ed è quin-	
	di integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 36 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1

del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art. 23.	
	Art. 42 (Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre	
	ché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuo-	
	vamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	FIRMATO: UMBERTO FARICELLI - BEATRICE FARICELLI - MAMMARELLA	
	DAVIDE - PAOLINI PALMIRO - MARIA RUSSO NOTAIO - SIGILLO	